



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE (EX) PROVINCE DI UDINE, DI PORDENONE E DEI COMUNI DI TRIESTE E DI MUGGIA, NEI GIORNI DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2020

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 783 del 02/07/2021

DCR/4/CD15/2022 dd 07/12/2022

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO

Oggetto: OCDPC n. 783/2021 – Definizione dei criteri di priorità e delle modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 4 al 12 dicembre 2020 hanno colpito il territorio delle (ex) province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e Muggia - Individuazione dei Soggetti attuatori e attribuzione di funzioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste e sono stanziati risorse per Euro 3.900.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 783 del 2 luglio 2021, di seguito anche OCDPC n. 783/2021 oppure Ordinanza 783/2021 (pubblicata in G.U. n. 163 del 9 luglio 2021) – *“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste”* – che individua, tra l'altro il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui all'oggetto;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC n. 783/2021, *“Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

Dato atto che, con nota MEF-RGS- Prot. 0000494/22 del 10/01/2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni

alla Tesoreria dello Stato - sezione di Trieste per l'apertura della contabilità speciale n. 6324 intestata a "PRES.REG.FR.VEN.GIU C.D. 783-21", acronimo di "Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato OCDPC 783/2021";

Visto il comma 3 dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 783/2021 ("*Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori*") il quale dispone che:

3. "*Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:*

- *per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;*
- *per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.";*

Vista la nota PEC di data 29 luglio 2021 trasmessa, tra l'altro, ai Comuni individuati dall'OCDPC n. 783/2021 con la quale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza 783/2021, è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni relativi alle prime misure economiche a favore dei privati e delle attività economiche e produttive al fine di poter segnalare le spese di cui alla lettera c) dell'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Preso atto che l'attività di ricognizione di cui sopra è stata perfezionata, per il tramite dei Comuni individuati a mezzo OCDPC 783/2021, attraverso la trasmissione, da parte dei soggetti privati e attività economiche e produttive, dei moduli B1 ("*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*") e C1 ("*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*"), resi disponibili dal Dipartimento di Protezione civile, e con i quali è stato possibile segnalare l'ammontare dei danni e degli ulteriori eventuali fabbisogni connessi agli eventi di cui trattati;

Preso atto che con nota PEC, prot. n. 31165 del 2 novembre 2021, sono state trasmesse al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 783/2021, la lista delle domande pervenute da privati ed imprese ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), nonché le ricognizioni degli ulteriori fabbisogni per privati ed imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), e degli interventi su beni pubblici più urgenti;

Ricordato che la ricognizione posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale è stata disposta l'integrazione delle risorse in precedenza stanziata a mezzo delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 sopra indicata, per l'importo di € 1.850.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Ricordato che lo stato emergenziale era stato dichiarato fino al 4 giugno 2022;

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022), con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Provincie di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste;

Dato atto che lo stato emergenziale nazionale termina in data 4 giugno 2023;

Visto l'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *"Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018"*;

Dato atto che con nota prot. n. DPC-DPC_Generale – P – SAGL – 0032788 – 21/07/2022 il Dipartimento della Protezione civile trasmetteva lo schema di Ordinanza che dava attuazione all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per eventuali osservazioni;

Dato atto che le risorse stanziata dalla norma sopra citata danno copertura agli ulteriori fabbisogni per privati ed imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera e), segnalati entro il termine di legge del 1° gennaio 2021;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 dell'OCDCPC 783/2021, i contributi prime misure sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di

misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazione sulle medesime;

Ritenuto, in termini di efficienza amministrativa ed in analogia al procedimento contributivo attuato a seguito dell'emergenza meteo dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, di dare avvio al procedimento istruttorio delle spese ammissibili che trovano copertura nella delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), contestualmente al procedimento istruttorio delle spese ammissibili che trovano copertura nelle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per gli ulteriori fabbisogni ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera e);

Visto il comma 4 dell'articolo 4 dell'OCDPC 783/2021 che dispone: *"All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti"*;

Ritenuto di procedere alla definizione dei criteri di priorità e delle modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 783/2021;

Considerato che la fase prodromica all'approvazione delle disposizioni per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi indicati all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021 si è conclusa con l'adozione, da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dell'Ordinanza n. 932 del 13 ottobre 2022;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 (*"Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020"*), di seguito anche OCDPC n. 932/2022 ovvero Ordinanza 932/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022;

Dato atto che con Ordinanza 932/2022 è stato disposto quanto di seguito precisato:

1. *"I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° gennaio 2022, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.*
2. *Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile.*

3. *Per ciascuna Regione, all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*”;

Dato atto che, ai sensi degli Allegati B e C dell'Ordinanza n. 932/2022, i Soggetti incaricati, entro 45 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo, provvedono alla relativa istruttoria e determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo, nonché accertano che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018, poiché gli eventuali importi costituiscono anticipazione del contributo concedibile;

Richiamato il decreto del Commissario delegato n. 3 di data 11 novembre 2022 con cui sono state approvate le prime disposizioni operative per il coordinamento delle attività di raccolta, di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati relativamente alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni perfezionata con nota PEC di cui al prot. n. 31165 del 2 novembre 2021;

Dato atto che la scadenza assegnata per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del decreto n. 3/2022, sopra richiamato, è il 1° dicembre 2022;

Ritenuto, pertanto, che il termine ultimo per la definizione della spesa ammissibile di cui alle risorse stanziata a mezzo delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 (prime misure ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c) e che costituisce eventuale anticipazione del contributo concesso ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), debba essere fissato, per i danni subiti dai privati, entro 45 giorni dalla data del 1° dicembre 2022 e quindi entro il giorno 15 gennaio 2023;

Preso atto che, ai sensi dell'Allegato C all'Ordinanza 932/2022, il termine previsto per la presentazione delle domande di contributo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive viene fissato in giorni 40 dalla data di approvazione della modulistica funzionale alla presentazione delle istanze medesime;

Dato atto che è in corso di approvazione la modulistica per presentare l'istanza di contributo da parte delle attività economiche e produttive ai sensi dell'Ordinanza 932/2022, e che il termine di istruttoria di 45 giorni decorre dalla data di scadenza di cui al paragrafo precedente;

Ritenuto, pertanto, di poter assegnare alle Amministrazioni comunali un termine successivo al 15 gennaio 2023 per l'istruttoria che definisce, per beneficiari attività economiche e produttive, la spesa ammissibile che trova copertura nelle risorse della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 e che costituisce eventuale anticipazione delle risorse di cui all'Ordinanza n. 932/2022;

Valutato come termine congruo la data del 28 febbraio 2023 per la definizione della spesa ammissibile di beneficiari attività economiche e produttive, che trova copertura nelle risorse della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021;

Dato atto che l'importo stanziato a mezzo delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, pari ad € 1.850.000,00 è superiore al fabbisogno comunicato al Dipartimento della Protezione civile in relazione ai contributi prime misure, agli atti del Commissario al prot. n. 31165/21, pari a complessivi **Euro 389.159,75** (di cui Euro 246.500,15 relativi all'importo prime misure attività economiche e produttive ed Euro 142.659,60 relativi alle prime misure popolazione);

Valutato di avvalersi, ai fini dell'attuazione delle procedure indicate in oggetto, delle Amministrazioni comunali che hanno raccolto, in sede di ricognizione avviata in data 29 luglio 2021, i moduli di richiesta e hanno comunicato al Commissario delegato, attraverso il Portale web della Protezione civile, i dati di fabbisogno;

Considerato che una prima verifica della documentazione pervenuta è già stata posta in essere dalle Amministrazioni comunali e che, pertanto, le stesse sono i soggetti più idonei a coordinare la concessione e liquidazione dei contributi di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza n. 783/2021;

Dato atto che l'elenco delle Amministrazioni comunali nominate Soggetto Attuatore (Allegato A al presente decreto) viene desunto dall'allegato alla nota inviata al Dipartimento della Protezione civile in data 2 novembre 2021, agli atti del Commissario al prot. n. 31165/21 di medesima data;

Valutato che le domande di contributo sono una previsione delle misure urgenti da attuare e quindi, in sede di istruttoria finale, considerato il tempo trascorso dall'evento, l'Amministrazione comunale può definire un importo ammissibile a contributo superiore a quello indicato nella domanda, ma nel limite di € 5.000,00 per i privati ed € 20.000,00 per le attività economiche e produttive, nel caso in cui un richiedente abbia già sostenuto le spese, come meglio indicato negli allegati al presente decreto;

Ritenuto di definire con provvedimento successivo, la distribuzione del fabbisogno finanziario, tra i Soggetti Attuatori, e relativo all'importo totale stanziato dalla delibera del Consiglio dei Ministri di data 29 dicembre 2021, a copertura dei provvedimenti di concessione che i Comuni adotteranno nei termini previsti dagli allegati B e C al presente Decreto, considerata anche la definizione della spesa ammissibile ai sensi dell'Ordinanza n. 932/2022;

Precisato che la liquidazione dei contributi, effettuata a seguito dell'adozione dei provvedimenti di concessione emessi dal Soggetto attuatore e dell'istruttoria sulla documentazione di rendicontazione della spesa, compete alle medesime Amministrazioni comunali individuate nell'Allegato A al presente Decreto;

Dato atto, inoltre, che la liquidazione dei contributi di cui all'articolo 4 dell'OCDCPC 783/2021, così come meglio precisato agli Allegati B e C al presente Decreto, sarà perfezionata da parte delle Amministrazioni comunali individuate Soggetti Attuatori competenti, a mezzo risorse che saranno

trasferite dal Commissario delegato o dal Soggetti Responsabile nominato al termine dello stato emergenziale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018, e sulla base dello stato di avanzamento delle procedure di istruttoria della documentazione di rendicontazione;

Ritenuto, pertanto di:

- individuare e nominare Soggetti Attuatori le Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A al presente Decreto;
- attribuire alle Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A le funzioni di istruttoria, concessione, verifica della rendicontazione finale e liquidazione come meglio specificato negli Allegati B e C al presente Decreto;
- definire i criteri di priorità e le modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, e di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive;

Dato atto dunque che i Soggetti individuati all'Allegato A al presente Decreto sono i medesimi Enti incaricati dell'attività istruttoria delle domande presentate in relazione alle segnalazioni dei danni a mezzo Modulo B1 e C1 delle procedure di cui all'OCDPC 932/2022 e che i soggetti potenziali beneficiari delle due linee contributive sono individuati nei medesimi soggetti segnalanti;

Ritenuto dunque ragionevole coordinare, anche sotto il profilo temporale, le procedure di contributo disciplinate dagli Allegati B e C al presente Decreto e quelle relative all'OCDPC n. 932/2022 e per le quali i termini di conclusione delle istruttorie sono sopra riportati;

Per le motivazioni sopra indicate e che integralmente si richiamano

DECRETA

- a) le Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A, parte integrante del presente Decreto, sono individuate e nominate Soggetti Attuatori;
- b) alle Amministrazioni comunali di cui al punto 1) sono attribuite, per le strutture ubicate nel territorio di competenza, le funzioni di istruttoria delle domande già raccolte, di adozione dei provvedimenti di concessione, di proroga dei termini di rendicontazione della spesa, di revoca e/o annullamento del contributo al beneficiario e, infine di istruttoria della rendicontazione finale della spesa e liquidazione dei contributi, così come meglio dettagliato all' Allegato B e C al presente Decreto;
- c) le modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale, nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 783/2021, sono definite nell'Allegato B al presente provvedimento;

- 
- d) le modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 783/2021, sono definite nell'Allegato C al presente provvedimento;
 - e) le Amministrazioni Comunali comunicheranno al Commissario delegato, **entro il 15 gennaio 2023** l'elenco delle domande relative ai privati e ritenute ammissibili a contributo, con le modalità specificate nell'Allegato B al presente Decreto;
 - f) le Amministrazioni Comunali comunicheranno al Commissario delegato, **entro il 28 febbraio 2023** l'elenco delle domande relative alle attività economiche e produttive ritenute ammissibili a contributo, con le modalità specificate nell'Allegato C al presente Decreto;
 - g) sulla base dell'importo complessivo delle domande di contributo ritenute ammissibili da parte delle Amministrazioni comunali competenti, con successivo provvedimento del Commissario delegato, sarà definito il riparto delle risorse finanziarie nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 3 dell'OCDPC n. 783/2021, così come meglio precisato agli Allegati B e C al presente Decreto;
 - a) nel caso in cui non pervenga riscontro dall'Amministrazione comunale nei termini indicati ai punti e) ed f), le domande presentate dai privati e dai rappresentanti legali di attività economiche e produttive di cui è stata data evidenza in sede di ricognizione, non saranno considerate ai fini della ripartizione delle risorse a copertura dei provvedimenti di concessione, salvo quanto specificato negli Allegati B e C al presente Decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso ai Comuni individuati all'Allegato A) al presente Decreto.

Il Commissario delegato per l'emergenza
dal 4 al 12 dicembre 2020
Dott. Massimiliano FEDRIGA

firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 - CAD